



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

***CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE***

TRA

l'Istituto scolastico **ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE"**  
rappresentato legalmente dalla Prof.ssa **GIOVANNA BERNASCONI**  
Dirigente scolastico, nata a **COMO** il 15/08/1968  
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto **ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE"**  
codice fiscale **95090370123**

E

Dott. **TIBILETTI MARCO**

**ART. 1**

Il Contraente individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, accetta di prestare la propria attività di prestazione professionale conferitagli dal Committente avente per oggetto le procedure inerenti gli articoli 25 e 41 del D.lgs. 81/2008 per quanto di competenza del Medico e precisamente:

- Nomina medico competente e assunzione di responsabilità;
- Redazione/revisione piano sanitario;
- Sopralluogo annuale e redazione verbale di sopralluogo con R.S.P.P.;
- Riunione annuale (da realizzarsi nell'ambito degli accessi per visita medica);
- Relazione sanitaria annuale da inviarsi alla ASL di competenza;
- Prima visita e visite mediche periodiche del personale in forza secondo quanto previsto da piano sanitario (comprehensive di eventuale screening visivo e spirometrico ove previsto), elaborazione delle cartelle sanitarie secondo modello D.Lgs. 81/08.

**ART. 2**

Il Contraente si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.

**ART. 3**

La prestazione avrà inizio dal 01/04/2021 ed avrà la durata di un anno. Il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente e si concluderà alla naturale scadenza.

**ART. 4**

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in € 1.400,00, esenti da IVA ai sensi del DPR n. 633/72, ex art. 10, punto 18 e successive modifiche ed integrazioni (CIG Z2F312F1D1). Tale somma sarà corrisposta nel modo seguente:



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatd22000n@istruzione.it](mailto:vatd22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatd22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

€ 450,00 il 30 giugno 2021;  
€ 700,00 il 30 dicembre 2021;  
€ 250,00 il 28 febbraio 2022.

Su tale importo sarà effettuata la ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 29/09/73 n. 600 e successive modifiche e la qualificazione fiscale del rapporto non potrà avvenire se non nell'ambito di una collaborazione professionale occasionale avente per oggetto la prestazione di un'attività intellettuale senza vincoli di subordinazione, di cui all'art. 49, comma II, lettera a) del D.P.R. 917/1986.

Ad eventuale copertura assicurativa provvede il contraente.

**ART. 5**

Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il contraente potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.

**ART. 6**

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, il foro competente è quello di competenza dell'Istituto e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso sono a carico del Contraente.

**ART. 7**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto: artt. 2222/2229 e seguenti del Codice Civile.

**ART. 8**

Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà immediatamente la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

**ART. 9**

Il Contraente autorizza il committente alla conservazione delle informazioni anagrafiche e curriculari da lui stesso consegnate all'atto della stipula del presente contratto.

**ART. 10**

Il Committente fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti dal Contraente, o acquisiti dal Committente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge, di contratto inerente il rapporto di lavoro.

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge facoltà ad accedervi.

TRADATE., li 30/03/2021 - Prot. n. 1731

**IL CONTRAENTE**  
Dott. Marco Tibiletti

**IL COMMITTENTE**  
Giovanna Bernasconi

